

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FRONTE DI  
MUTUI, FINANZIAMENTI E PRESTITI POLIENNALI CONTRATTI PER INTERVENTI  
DI RECUPERO EDILIZIO NELLE ZONE OMOGENEE “A” E PER L’ACQUISTO O LA  
COSTRUZIONE DI NUOVE ABITAZIONI NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI  
TRIVIGNANO UDINESE**

**Art. 1 - Finalità del regolamento**

L’amministrazione Comunale intende promuovere il processo di riqualificazione urbana dell’intero territorio comunale e favorire l’insediamento abitativo di nuovi nuclei famigliari, mediante la concessione di contributi su interventi edilizi che portino, sia al recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone omogenee classificate dal PRGC, “zona A”, che all’acquisto o costruzione di fabbricati da destinare a “prima casa”.

Per tale finalità concede contributi pluriennali per un periodo non superiore a cinque anni a fronte di mutui, finanziamenti e prestiti poliennali stipulati con il sistema bancario per gli interventi di cui sopra.

Nel caso il debito contratto abbia durata inferiore a 5 anni il contributo sarà erogato per un periodo pari alla durata del debito.

**Art. 2 - Destinatari del contributo**

Destinatari del contributo sono quanti effettuano gli interventi di recupero di cui al successivo art. 4), nonché coloro che acquistano o costruiscono fabbricati da destinare a “prima casa”.

Il contributo potrà essere erogato :

- a) ai proprietari, ai titolari di un diritto reale di godimento, o a coloro che di fatto, pur non trovandosi nelle condizioni giuridiche anzidette, abbiano stipulato un contratto di mutuo o accesso un finanziamento o un prestito poliennale per il recupero o acquisto dell’immobile che trovasi in zone “A”, a condizione che dimostrino di essere autorizzati dal proprietario all’esecuzione degli interventi stessi, fermo restando che il provvedimento edilizio rimane in capo all’avente titolo sull’immobile secondo le disposizioni in materia edilizia – urbanistica;
- b) a chi provvede alla costruzione o all’acquisto di una abitazione da destinare a “prima casa”.

**Art. 3 – Requisiti degli aventi diritto**

I beneficiari del contributo di cui all’art.2 punto a), hanno l’obbligo di :

- a) realizzare gli interventi per i quali viene concesso il contributo nell’arco di tre anni dall’inizio dei lavori;
- b) risiedere o abitare negli immobili oggetto degli interventi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alienarli o locarli entro un anno dalla fine dei lavori.

I beneficiari di cui all’art. 2 punto b), hanno l’obbligo di residenza nella casa acquistata e/o costruita entro sei mesi dalla stipula del contratto di acquisto o dalla fine lavori. Nel caso di costruzione i lavori devono essere realizzati entro tre anni dall’inizio dei lavori.

**Art. 4 – Opere ammesse al contributo**

Le operazioni ammesse a beneficiare del contributo di cui all'art. 1 sono le seguenti:

- A) Interventi che portino al recupero edilizio esistente nelle zone omogenee classificate dal PRGC "zona A", e cioè:
- a) Interventi di manutenzione straordinaria;
  - b) Interventi di restauro e/o di risanamento conservativo;
  - c) Interventi di ristrutturazione edilizia;
  - d) Interventi di ristrutturazione urbanistica;
  - e) Interventi di ricostruzione;
  - f) Interventi di ampliamento purché facenti parte di ristrutturazioni edilizie o urbanistiche di immobili già esistenti.

Sarà assegnata priorità agli interventi che comprendono opere dirette a ripristinare e recuperare le facciate dell'immobile oggetto di recupero secondo i criteri del PRG comunale e delle norme del Regolamento Edilizio, qualora le stesse non siano già adeguate e sistemate. Gli immobili devono essere abitabili od agibili o resi tali con interventi di cui al primo comma.

- B) Acquisto o costruzione di immobile da adibire "prima casa

#### **Art. 5 – Entità del contributo e importo massimo del mutuo ammissibile al contributo**

L'ammontare del contributo annuo, il cui importo rimarrà costante nel quinquennio di riferimento, sarà pari all' 1,50% dell' importo capitale del mutuo, prestito o finanziamento poliennale contratto.

L'importo massimo del debito bancario ammesso a contributo è di € 50.000,00 (cinquantamila euro) per ogni unità immobiliare, intendendosi tale l'insieme dell'unità principale e delle sue pertinenze.

Il contributo verrà erogato semestralmente alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno per cinque anni consecutivi, questo anche nel caso previsto all'ultimo comma di detto articolo.

L'erogazione decorrerà dalla semestralità in cui viene emanato il decreto di concessione definitiva del contributo a firma congiunta del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Responsabile dell'Edilizia Privata.

L'ammontare della spesa per la quale si contrae il debito bancario, non potrà essere inferiore al capitale mutuato o preso a prestito ammesso a contributo.

Nel caso degli interventi di cui all'art. 4 punto A), nell'ambito della spesa globale (lavori più eventuale acquisto) l'ammontare previsto per i lavori deve essere pari o superiore all'ammontare previsto per l'acquisto. Sono ammissibili a contributo anche i mutui, prestiti o finanziamenti poliennali contratti nell'anno 1998.

E' ammesso il trasferimento del contributo ai nuovi intestatari del debito bancario nel caso di alienazione dell'immobile interessato dai lavori di cui all'art. 4 punto A), a fronte dei quali viene erogato il contributo stesso di decesso dell'intestatario.

#### **Art. 6 – Presentazione delle domande e procedimento di ammissione al contributo**

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere redatte sul modulo fornito dal Comune il cui testo viene allegato al presente regolamento.

I Responsabili dei Servizi Finanziari ed Edilizia Privata ammetteranno provvisoriamente a contributo le domande, in base all'ordine cronologico di arrivo, entro 30 gg. dalla loro presentazione, fino al

raggiungimento del plafond massimo di mutui, finanziamenti, prestiti poliennali stabilito in € 1.000.000,00 (un milione di euro).

Le eventuali domande che perverranno oltre il raggiungimento delle due quote indicate sopra, verranno tenute in sospeso e saranno ammesse, in base all'ordine cronologico, provvisoriamente a contributo qualora si liberino somme precedentemente impegnate con la procedura di cui al succitato comma 2.

L'ammissione definitiva al contributo o diniego, comunicati al richiedente con Decreto emesso congiuntamente dal responsabile dei Servizi Finanziari e Responsabile dell'Edilizia Privata, avverrà entro 90 gg. dall'ammissione provvisoria di cui al precedente secondo comma, dopo che le domande saranno state vagliate da una Commissione mista appositamente costituita, la quale sulle stesse esprimerà un parere vincolante.

Detta Commissione è composta da cinque membri: il Responsabile dei Servizi Finanziari, il Responsabile dell'Edilizia Privata, un componente della Giunta, che assumerà il ruolo di Presidente della Commissione, due Consiglieri Comunali nominati dal C.C. quali rappresentanti della maggioranza e della/e minoranza/e.

#### **Art. 7 – Documentazione da presentare per la richiesta di ammissione**

Nel caso degli interventi di cui all'art. 4 punto A) la documentazione da presentare all'atto della richiesta per la concessione del contributo è la seguente :

- a) Copia del contratto definitivo di mutuo, o dichiarazione da parte della banca dell'avvenuta concessione di prestito o finanziamento poliennale;
- b) provvedimento autorizzativo edilizio (assunto dall'ufficio);
- c) dichiarazione di inizio lavori (assunta dall'ufficio);
- d) dichiarazione di un tecnico dimostrante la spesa prevista per l'intervento di recupero, (nel caso di eventuale acquisto deve essere distinta la spesa per il recupero e la spesa per l'acquisto);
- e) Autorizzazione del proprietario qualora il richiedente non sia titolare di diritto reale godimento;

Entro un anno dalla fine dei lavori deve essere presentata apposita dichiarazione, che sarà assunto dall'ufficio.

Per i beneficiari che prevedono interventi di recupero diretti all'alienazione o locazione degli immobili, oltre a quanto richiesto al precedente comma, è necessario presentare entro un anno dalla fine lavori la seguente documentazione aggiuntiva:

- f) dichiarazione di fine lavori (assunta dall'ufficio);
- g) copia del contratto di locazione o di alienazione;
- h) domanda di abitabilità/agibilità (assunta dall'ufficio)

Per i beneficiari che prevedono l'acquisto di nuova abitazione da destinare a "prima casa", di cui all'art.4 punto B), è necessario presentare all'atto della richiesta i seguenti documenti:

- i) copia contratto di acquisto;
- j) copia del contratto di mutuo, o dichiarazione della banca che dimostra l'avvenuta concessione di prestito o finanziamento poliennale;
- k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara che trattasi di "prima casa";
- l) richiesta di residenza assunta d'ufficio;

Per i beneficiari che prevedono la costruzione di nuova abitazione da destinare a “ prima casa” di cui all’art.4 punto B), è necessario presentare all’atto della richiesta quanto previsto ai precedenti punti sub a), b), c), ed in più:

- m) dichiarazione di un tecnico dimostrante la spesa prevista per la costruzione (nel caso di eventuale acquisto del terreno, deve essere distinta la spesa per l’acquisto del terreno da quella per la costruzione),

inoltre entro sei mesi dalla fine lavori, devono essere presentati i seguenti documenti aggiuntivi:

- n) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara che trattasi di “prima casa” ;
- o) dichiarazione di fine lavori (assunta d’ufficio );
- p) domanda di abitabilità/agibilità (assunta d’ufficio );

Le domande pervenute durante l’anno 1998 saranno finanziate a partire dal 1999.

#### **Art. 8 – Decadenza, revoca e sanzioni**

Il contributo concesso in via definitiva sarà revocato qualora non si ottemperi a quanto disposto dagli artt. 3 e 7 del presente Regolamento.

La verifica delle condizioni di cui al precedente comma verranno eseguite direttamente d’ufficio.

In caso di revoca del contributo concesso, le somme erogate dovranno essere rimborsate entro il termine di trenta giorni dalla notifica, maggiorate dagli interessi legali.

Scaduto il termine si procederà alla riscossione mediante l’ingiunzione di pagamento.

#### **Art. 9 – Rifiinanziamento**

Per le finalità previste nel presente regolamento l’Amministrazione Comunale valuterà, compatibilmente con le risorse finanziarie, l’opportunità di rifiinanziare tali interventi.

**Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 02/10/1998 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2019**